



## Associazione Nazionale Carabinieri Nucleo volontariato di Ravenna

Prot. n. 13/4.644/2015

OGGETTO: Direttiva sulle nuove regole sulla circolazione dei monopattini elettrici.

A TUTTI I VOLONTARI E VOLONTARIE

LORO SEDI @ e chat



Per conoscenza e opportuni **inviti** al rispetto della Legge n. 160/2019 e nuova *Normativa tecnica relativa ai monopattini a propulsione prevalentemente elettrica* (DECRETO 18 agosto 2022) descritto e riepilogo la normativa concernente le regole sulla circolazione dei monopattini elettrici.

I monopattini elettrici sono diventati ormai una **vista molto comune** per le strade della nostra città, accolta con entusiasmo dai fautori della **mobilità sostenibile**, poco gradita invece ad altri, a causa della notevole velocità a cui viaggiano questi mezzi e dei problemi legati al cosiddetto "parcheggio selvaggio".

Questa duplicità di atteggiamento si può riscontrare anche da parte del Legislatore, che via via ha introdotto - spesso a colpi di Decreto-legge - norme sempre più stringenti per la circolazione di questi mezzi. Presenti anche tentativi da parte dei Comuni di introdurre norme di sicurezza, quali l'obbligo del casco, in anticipo sulla disciplina nazionale, prontamente dichiarati illegittimi dai Giudici amministrativi (*cf.* T.A.R. Firenze, sez. I, 19 aprile 2022, n. 524).

Dopo una prima fase di sperimentazione, a seguito delle ultime modifiche apportate all'art. 1, commi da 75 a 75 *vicies ter*, L. n. 160/2019 e con l'entrata in vigore del D.M. 18 agosto 2022, possiamo ora dire di avere a disposizione un quadro abbastanza completo

- delle **regole di circolazione**
- delle **caratteristiche tecniche e costruttive** che questi mezzi devono possedere
- delle **sanzioni** per comportamenti scorretti.

La particolarità di questo assetto normativo, però, è quella di non essere ricompreso - come forse sarebbe stato più opportuno per ragioni logico-sistematiche - nel Codice della strada (a differenza di quanto accade con le biciclette a pedalata assistita), ma di costituire un corpo a sé, pur confermando che i monopattini elettrici appartengono alla generale categoria dei **velocipedi** disciplinata dal Codice.

In ogni caso, tra le disposizioni più rilevanti della **L. n. 160/2019** possiamo ricordare:

- il limite di potenza nominale continua del motore elettrico, che non deve essere superiore a **0,50 kW**;
- il limite di **quattordici anni** di età per l'utilizzo di questi mezzi, con l'obbligo di indossare il **casco per i minorenni**;
- il limite di velocità di **6 km/h** nelle aree pedonali e di **20 km/h** negli altri casi;
- il divieto di sosta e di circolazione sui marciapiedi.

Organizzazione di volontariato - Registro albo regione E-R n. 1689 del 09/02/2016 - Codice SITS n. 3943

Codice Fiscale: **92025660397**

Sede: Via Gradenigo, 12 - 48122 Ravenna (RA) - **Recapiti**: 0544.212008 - 3338882117

Sito WEB: [www.anc-ravenna.it](http://www.anc-ravenna.it) - e-mail: [anc.ravenna@gmail.com](mailto:anc.ravenna@gmail.com) - PEC: [assocarabinieri@pec.anc-ravenna.it](mailto:assocarabinieri@pec.anc-ravenna.it)

Da ultimo, il D.M. 18 agosto 2022 ha introdotto regole più puntuali in merito ai presidi di sicurezza, imponendo l'installazione di segnalatori acustici, di indicatori luminosi e così via. Questo susseguirsi di aggiornamenti, però, potrebbe creare non pochi problemi a chi già possiede un monopattino o a chi sia intenzionato a comprarne uno a breve, dovendo capire se il proprio mezzo possa circolare o meno e sia conforme alle ultime novità.

Dovendo porre un primo punto fermo, il citato Decreto ministeriale **entrerà in vigore il prossimo 30 settembre 2022**, con la conseguenza che i veicoli commercializzati dopo quella data dovranno necessariamente possedere tutte le caratteristiche in esso previste. I proprietari dei veicoli già circolanti, invece, hanno tempo fino al 1° gennaio 2024 per adeguare il proprio mezzo alle nuove regole.

**È previsto, però, anche un periodo di applicazione facoltativa del Decreto ministeriale, che va dalla data di entrata in vigore del 14 settembre 2022 fino al 30 settembre 2022.**

Pur non essendo presente alcun obbligo, dunque, viene lasciata la scelta di provvedere all'adeguamento dei mezzi destinati ad essere messi in circolazione nel corso già di tale – seppur breve - lasso di tempo.

Si tratta di una successione di date alla quale è necessario prestare particolare attenzione, posto che le sanzioni vengono applicate non solo a chi commercializza monopattini non conformi, **ma anche agli utenti della strada che li utilizzano** (v. l'art. 1, comma 75 *undevicies*, L. n. 160/2019).

Ma come avverrà in concreto l'accertamento delle violazioni che si basano sul requisito della data di commercializzazione del mezzo, posto che i monopattini - a differenza di altri veicoli come le motociclette o le automobili – non sono registrati e non possiedono un libretto di circolazione?

Lo stesso quesito si pone quando si tratta di individuare l'effettivo proprietario del mezzo, anche ai fini dell'applicazione del principio di solidarietà fissato dall'art. art. 196 del codice strada.

Un tentativo di rispondere a questa domanda lo si può fare andando a cercare nella circolare del Ministero dell'Interno – **Dipartimento della Pubblica Sicurezza n. 300/A/1974/20/104/5 del 9 marzo 2020**, che è interessante perché affronta proprio questo problema dal punto di vista dei soggetti che si troveranno a dover emanare le sanzioni.

*La circolare ha chiarito che si deve fare riferimento al **possesso del monopattino**, purché il soggetto che lo detiene lo abbia acquisito in buona fede e in virtù di un titolo astrattamente idoneo. Di conseguenza, il conducente sarà considerato anche proprietario se il monopattino è detenuto legittimamente e fatta salva la dimostrazione della proprietà in capo ad altro soggetto attraverso l'esibizione di idoneo documento che lo possa comprovare.*

Quando si acquista un monopattino elettrico, quindi, è opportuno non solo fare attenzione alle sue caratteristiche tecniche, ma anche preoccuparsi di conservare le ricevute o altri documenti indicanti la data e il soggetto compratore, in modo da tutelarsi in caso di contestazioni.

In calce: Decreto-legge 18 agosto 2022 (*Normativa tecnica relativa ai monopattini a propulsione prevalentemente elettrica*).

Ravenna, 17 settembre 2022



IL PRESIDENTE  
S. Ten. CC (r) Mimmi Cav. Uff. Isidoro

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

DECRETO 18 agosto 2022.

**Normativa tecnica relativa ai monopattini a propulsione prevalentemente elettrica.**

### IL DIRETTORE GENERALE

PER LA MOTORIZZAZIONE, PER I SERVIZI AI CITTADINI  
E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 recante Nuovo codice della strada e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti l'art. 68 del Nuovo codice della strada (Caratteristiche costruttive e funzionali e dispositivi di equipaggiamento dei velocipedi), l'art. 223 (Dispositivi di frenatura e di segnalazione acustica dei velocipedi), l'art. 224 (Dispositivi di segnalazione visiva dei velocipedi) e l'appendice IV all'art. 225 (Dispositivi di segnalazione visiva dei velocipedi) del regolamento di esecuzione dello stesso codice;

Visto l'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 come emendato dall'art. 1-ter del decreto-legge n. 121 del 10 settembre 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 156 del 9 novembre 2021 e dall'art. 10 del decreto-legge n. 228 del 30 dicembre 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 28 febbraio 2022 che definisce le disposizioni per garantire la sicurezza della circolazione dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica;

Visto l'art. 1 comma 75-*quinqüies* della legge n. 160 del 27 dicembre 2019 che prevede che «I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica, per quanto non previsto dai commi da 75 a 75-*vicies ter*, sono equiparati ai velocipedi»;

Visto l'art. 6, comma 3 punto g) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 190 come emendato dall'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2021, n. 115 concernente il regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, secondo cui la disciplina tecnica della micro-mobilità e della mobilità eco-sostenibile è svolta dalla Direzione generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione;

Tenuto conto delle disposizioni di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 229 del 4 giugno 2019 in merito alle modalità di attuazione e agli strumenti operativi per la «sperimentazione della circolazione su strada di dispositivi per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica», tra i quali si annoverano anche i monopattini elettrici;

Considerato che i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica hanno caratteristiche tecniche diverse rispetto ai velocipedi come definiti dall'art. 50 del Nuovo codice della strada e che, ai fini della sicurezza, è necessario adottare una specifica disciplina;

Considerata l'esigenza di definire le caratteristiche tecniche dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica per tener conto delle differenze esistenti con i velocipedi, ai fini della sicurezza degli utilizzatori dei monopattini stessi;

Decreta:

Art. 1.

#### *Definizione e disposizioni generali*

Per «monopattino a propulsione prevalentemente elettrica» (di seguito monopattino elettrico) si intende un veicolo a due assi con un solo motore elettrico, dotato di manubrio e non dotato di sedile.

I componenti che costituiscono il monopattino elettrico sono quelli elencati nell'allegato 1 al decreto ministeriale 4 giugno 2019.

Art. 2.

#### *Caratteristiche tecniche generali*

La potenza nominale continua del motore elettrico non deve essere superiore a 0,50 kW.

I monopattini elettrici devono essere muniti di pneumatici.

Il diametro minimo delle ruote è di 203,2 mm (8"). Gli pneumatici devono essere dotati di battistrada. Lo spessore del battistrada deve essere tale da garantire una sufficiente tenuta in tutte le condizioni di uso.

I monopattini elettrici devono essere dotati di un regolatore di velocità configurabile in funzione del limite di velocità - 6 km/h previsto per le aree pedonali e di 20 km/h previsto negli altri casi - come definito dall'art. 1 comma 75-*quaterdecies* della citata legge n. 160.

Le dimensioni massime dei monopattini elettrici sono:

2.000 mm di lunghezza;


750 mm di larghezza nel suo punto più largo, compreso il manubrio ed esclusi gli eventuali indicatori di svolta;

1.500 mm di altezza.

La massa in ordine di marcia (ovvero la massa del veicolo a vuoto, pronto per il normale utilizzo, comprendente la massa dei liquidi e delle dotazioni di serie indicate dalle specifiche del costruttore, con esclusione del peso delle batterie) non deve essere superiore a 40 kg.

Ai monopattini elettrici si applica la marcatura «CE» prevista dalla direttiva n. 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006 e successive modifiche ed integrazioni.

Ogni monopattino elettrico deve riportare, in apposita etichetta, l'indicazione del carico massimo che può sopportare in normali condizioni di uso.



## Art. 3.

*Impianto frenante*

I monopattini elettrici devono essere dotati di freno su entrambe le ruote.

Il dispositivo frenante deve essere indipendente per ciascun asse e deve essere tale da agire in maniera pronta ed efficace sulle rispettive ruote.

I dispositivi indipendenti di frenatura, l'uno sulla ruota anteriore e l'altro su quella posteriore, possono agire sulla ruota (pneumatico o cerchione) ovvero sul mozzo, ovvero, in generale, sugli organi di trasmissione.

## Art. 4.

*Luci, catadiottri e segnalatore acustico*

I monopattini elettrici devono essere dotati:

- di un segnalatore acustico;
- di indicatori luminosi di svolta;
- anteriormente di una luce bianca o gialla e posteriormente di una luce rossa, entrambe a luce fissa;
- posteriormente di catadiottri rossi;
- di catadiottri gialli applicati sui lati.

Sono ammesse anche luci di arresto.

Il suono emesso dal campanello deve essere di intensità tale da poter essere percepito ad almeno 30 m di distanza.

L'installazione e le caratteristiche tecniche della luce anteriore bianca o gialla, della luce di posizione posteriore rossa, del dispositivo catadiottrico posteriore a luce riflessa rossa e dei dispositivi catadiottrici a luce riflessa gialla devono soddisfare i requisiti previsti dall'art. 224 del regolamento di attuazione al nuovo codice della strada. In alternativa a quanto ivi prescritto, è possibile installare i dispositivi catadiottrici a luce riflessa gialla sui fianchetti del monopattino elettrico e la luce anteriore ad un'altezza massima da terra di 1400 mm.

Gli indicatori di svolta devono essere di colore giallo ambra. Il lampeggiamento deve avvenire alla frequenza di  $f = 1,5 \pm 0,5$  Hz con durata dell'impulso superiore a 0,3 s, misurata al 95 % dell'intensità luminosa massima. Detti indicatori devono essere posti sia in posizione anteriore che posteriore rispetto al conducente e simmetricamente all'asse longitudinale del veicolo, ad una altezza compresa tra un minimo di 150 mm ed un massimo di 1400 mm da terra. Nel caso in cui vengano posizionati in modo tale da essere visibili sia anteriormente sia posteriormente (ad esempio sul manubrio) sono sufficienti solo due indicatori di svolta. Le altre caratteristiche degli indicatori di svolta devono essere conformi a quanto prescritto per le luci posteriori dei velocipedi dall'art. 224 del regolamento di attuazione al nuovo codice della strada ma con un'intensità della luce emessa non inferiore a 0,3 candele nell'applicazione del comma 5 dell'art. 224.

Le eventuali luci di arresto devono emettere luce rossa e possono essere installate ad una altezza compresa tra un minimo di 150 mm ed un massimo di 1400 mm da terra. L'intensità della luce emessa non deve essere inferiore a 0,3 candele entro un campo di  $\pm 10$  gradi in verticale e di

$\pm 10$  gradi in orizzontale. Le altre caratteristiche delle luci di arresto devono essere conformi a quanto prescritto per le luci posteriori dei velocipedi dall'art. 224 del regolamento di attuazione al nuovo codice della strada.

Se la luce di posizione è raggruppata o reciprocamente incorporata con una luce di arresto, il rapporto tra le intensità luminose effettivamente misurate delle due luci, accese contemporaneamente all'intensità della luce di posizione posteriore e/o della luce d'ingombro quando accesa da sola, deve essere almeno pari a 5:1 nel campo delimitato dalle rette orizzontali passanti per  $\pm 5^\circ$  V e dalle rette verticali passanti per  $\pm 10^\circ$  H della tabella di distribuzione della luce.

I dispositivi luminosi anteriore, posteriore, di svolta e la luce di arresto devono essere ad alimentazione elettrica e possono essere alimentati sia da una batteria autonoma sia dalla stessa batteria che alimenta anche il motore elettrico.

In alternativa a quanto sopra disposto, per tutti i citati dispositivi è accettata la conformità alle prescrizioni dei regolamenti UNECE 6, 50 e 148 ovvero della norma ISO 6742-1:2015 (*Cycles - Lighting and retro-reflective devices - Part 1: Lighting and light signalling devices*), ovvero della norma ISO 6742-2:2015 (*Cycles - Lighting and retro-reflective devices - Part 2: Retro-reflective devices*) ovvero della norma UNI EN 17128:2020.

## Art. 5.

*Disposizioni finali e transitorie*

Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana. Esso si applica obbligatoriamente a tutti i monopattini elettrici nuovi commercializzati in Italia dal 30 settembre 2022. Tuttavia, dalla data di entrata in vigore del decreto, è possibile la sua applicazione facoltativa.

I monopattini elettrici già in circolazione in Italia prima del 30 settembre 2022 dovranno essere adeguati, per quanto riguarda la presenza degli indicatori di svolta e dell'impianto frenante su entrambe le ruote, entro il 1° gennaio 2024, ai sensi dell'art. 1 comma 75-bis della legge n. 160 del 27 dicembre 2019. In tal caso è fatto obbligo agli utilizzatori di conformarsi alle suddette prescrizioni, utilizzando *kit* appositamente previsti per il proprio monopattino. I suddetti *kit* dovranno garantire il mantenimento della conformità alla direttiva n. 2006/42/CE a cui i monopattini elettrici devono essere rispondenti.

Roma, 18 agosto 2022

*Il direttore generale: D'ANZI*

22A04913

